



COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di Caserta

AREA VIGILANZA

pec. poliziale.sanmarcellino@asmepec.it Telefono - 0818123553

ORDINANZA SINDACALE

Registro Interno n. 4 DEL 19-03-2020

Registro Generale n. 14 DEL 19-03-2020

DIVIETO DI ESPOSIZIONE DI FRUTTA E VERDURA ED ALTRE DERRATE ALIMENTARI

IL SINDACO

Premesso che sempre più frequentemente, negli spazi antistanti gli esercizi di vendita, si detengono confezioni di alimenti sfusi, frutta e verdura, bottiglie di acqua e bibite, esposte costantemente e congiuntamente all'azione di agenti atmosferici inquinanti e nocivi, di luce solare, di inquinamento derivante dal traffico veicolare e di parassiti che possono provocare alterazione e insudiciamento;
Considerato che le confezioni di alimenti tenute in precarie condizioni igieniche, detenute per la vendita sul marciapiede o sulla strada occupando suolo pubblico o comunque all'esterno (aree condominiali o private), sono facilmente aggredibili da inquinanti microbici o chimici che possono causare patologie nell'uomo;

Considerato che tutto ciò contrasta con le più elementari norme igieniche a tutela della salute pubblica;

Considerato che sulle etichette delle confezioni, è espressamente riportato la necessità di conservazione "lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare";

Considerate anche l'aumento delle temperature;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria proclamato in 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recanti ulteriori «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le ordinanze del Governatore della Regione Campania recanti le ulteriori «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Tenuto conto delle decisioni assunte nell'ambito del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di questo Ente tese, in linea con quanto disposto dalle disposizioni a livello nazionale e locale, a ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus COVID-19 anche sul territorio di San Marcellino, ove non risultano ancora accertati casi di epidemia in data odierna;

Considerato altresì che la magistratura ha più volte ribadito che è reato, per violazione degli artt. 5 e 6 legge n° 283/62, la messa in commercio di frutta e verdura all'aperto ed esposta agli agenti inquinanti in quanto tale condotta non assicura l'idonea conservazione delle sostanze alimentari e non rispetta l'osservanza di disposizioni specifiche in materia sanitaria;

•**Ritenuto pertanto** opportuno e doveroso adottare necessarie misure atte ad interrompere la consuetudine dei commercianti di esporre generi alimentari sui marciapiedi, sulle strade o comunque all'esterno, sottoposti alla contaminazione da agenti di origine microbica e chimica;
Visto il T.U.L.S. approvato con R.D. n° 1265/1934;
Vista la legge n° 283 del 30.04.1962 "Modifica al T .U.L.S.: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e ss.mm.ii.;
Vista la legge n° 833 del 20.12.78 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e ss.mm.ii.;
Visto gli artt. 1 e 3 della Legge Regionale n° 13/85 "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie" e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 15 del d. lgs. n° 105 del 25.01.92 "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali", il D.M. n° 542 del 12.11.92 "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali" e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 20 d. lgs. n° 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";
Visto il d.lgs. n° 155 del 26.05.97 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" e ss.mm.ii.;
Visto il Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali n° 267/2000;
Visto il Regolamento CE n° 852/2004 "Igiene prodotti alimentari";
Vista la Legge n° 94 del 15.07.2009 "Disposizione in materia di sicurezza pubblica";

ORDINA

- 1) **gli alimenti e bevande, compresi frutta, verdura, bottiglie di acqua e bibite, non vengano esposti, per la vendita, sui marciapiedi o sulla strada occupando suolo pubblico o comunque all'esterno (anche aree condominiali o private), all'azione di agenti atmosferici inquinanti e nocivi , di luce solare, di inquinamento derivante dal traffico veicolare e/o di parassiti;**
- 2) **tutti gli alimenti e bevande esposti, con le forme e le modalità enunciate in premessa, ovvero non conformi alla normativa di settore, quindi potenzialmente nocivi per la salute pubblica siano sequestrati, ai sensi dell'art. 13 legge n° 689/81, distrutti e correttamente smaltiti;**
- 3) **il personale di vigilanza ed ispezione dell'ASL, della Polizia Municipale e delle altre FF.P., competenti per territorio, provvedano al controllo degli esercizi interessati per la prevenzione e la repressione del fenomeno;**

In caso di accertata inottemperanza della presente Ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento), fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali e/ o amministrative previste da altre norme applicabili.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, nel termine di 60 gg., ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli ai sensi della legge n° 1034/71, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 gg., ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi della legge n° 1199/71.

Si trasmetta il presente provvedimento all'ASL competente per territorio nonché, per competenza alla Polizia Municipale, al Gruppo Guardia di Finanza di Aversa , al Comm.to P.S. di Aversa e alla Stazione Carabinieri di San Marcellino

Copia della presente è inserita all'Albo on line del sito del Comune di San Marcellino

Copia della presente è consegnata a tutte le attività del settore alimentare del Comune di San Marcellino

San Marcellino li 18.03.2020

IL SINDACO
Geom. Colombiano Anacleto